

STATUTO

(BOZZA)

ART. 1 DENOMINAZIONE E DURATA

1.1 Ai sensi degli artt. 14 e ss. cod. civ., è istituita la fondazione di diritto privato denominata "ISTITUTO ITALIANO DI PSICOLOGIA", in breve "Is.I.Psy".

1.2 La Fondazione utilizza, nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo "ONLUS".

1.3 La Fondazione è costituita senza limitazioni di durata nel tempo.

1.4 La Fondazione si estingue nei casi previsti dagli artt. 27 e 28 c.c.

1.5 Qualora l'Assemblea dei Fondatori ritenesse esaurito lo scopo sociale o per qualsiasi ragione credesse di dover sciogliere l'Ente, nominerà uno o più liquidatori, determinandone i poteri, previa dichiarazione di estinzione da parte delle Autorità competenti.

I termini di seguito elencati hanno il significato per ciascuno di essi qui di seguito indicato:

Fondatore/i: indica

1) il Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi od altro organismo equivalente che lo dovesse sostituire nei poteri, nelle forme e nelle prerogative oggi attribuitegli dalla legge, che sia riconosciuto come tale, anche se appartenente ad altra articolazione dell'Amministrazione dello Stato Italiano, purché avente ad oggetto l'attività ordinistica di psicologo, in caso di soppressione o sostituzione dello stesso;

2)

Fondazione: indica

l' "ISTITUTO ITALIANO DI PSICOLOGIA", in breve "Is.I.Psy".

ART. 2 – SEDE LEGALE

2.1 La Fondazione ha sede in Roma (RM), Piazzale di Porta Pia n. 121.

2.2 Nel perseguimento dei propri scopi, la Fondazione può tuttavia giovare di sedi secondarie che potranno essere successivamente istituite **con decisione del Comitato Direttivo**.

ART. 3 – SCOPI ISTITUZIONALI

3.1 La Fondazione è un ente di diritto privato, non ha scopo di lucro, né diretto né indiretto, è apolitica e non confessionale, opera per la valorizzazione della professione di psicologo (come configurata e definita dall'Ordinamento professionale dalla Legge 18 febbraio 1989 n. 56 e ss. mm. e ii.) coadiuvando l'Ordine Nazionale, gli Ordini Territoriali e _____ in tale scopo.

3.2 La Fondazione persegue le seguenti finalità:

a) promuovere e realizzare formazione, aggiornamento tecnico scientifico costante e informazione professionale verso coloro che sono o saranno iscritti nell'Albo degli Psicologi od in altro Albo tenuto dal Fondatore;

b) individuare definire e riconoscere diverse aree di specializzazione e specifiche competenze all'interno della professione di psicologo;

c) organizzare iniziative di studio e di ricerca in campo didattico e scientifico nei diversi rami di competenza degli psicologi e compiere indagini e/o sondaggi volti a diffondere la cultura psicologica sia verso i professionisti sia verso la società;

d) ideare, intraprendere, organizzare e promuovere iniziative volte a promuovere e favorire lo sviluppo della cultura scientifica, la ricerca, l'innovazione e l'applicazione delle regole e delle norme tecniche nei settori della scienza e delle

tecnologie riguardanti la psicologia, oltre che garantire la qualità e lo sviluppo armonico dei diversi rami scientifici in essa confluenti, diffondendone la conoscenza e mettendone in rilievo l'importanza sanitaria e sociale;

e) istituire corsi di aggiornamento, di perfezionamento, di approfondimento e di preparazione alla professione di psicologo, anche avvalendosi di consulenti esterni o convenzionandosi o stringendo altri rapporti giuridici ed economici con Università, enti pubblici e privati, sia in Italia, sia all'estero;

f) sostenere e valorizzare le attività di formazione, aggiornamento ed informazione professionale svolte da altri enti accreditati e comparteciparvi sotto qualsiasi forma di collaborazione economico-giuridico [sponsorizzazione, associazione in partecipazione, partnership (c.d. partenariato), etc.];

g) supportare i Fondatori e i relativi partner, nelle iniziative rivolte ai propri iscritti e nelle azioni di rilevanza pubblica;

h)

i)

3.3 Ai fini di cui sopra, la Fondazione potrà promuovere ogni attività strumentale, utile o necessaria allo scopo, anche in collaborazione e/o mediante convenzione con altri soggetti, pubblici o privati, che perseguano finalità analoghe alle proprie ed in particolare anche avvalendosi di consulenti esterni con i quali verranno sottoscritti singoli contratti di consulenza professionale, anche a titolo oneroso o convenzionandosi con Università o enti pubblici o privati, sia sul territorio nazionale sia all'estero e dotandosi altresì di personale dipendente al fine di creare la propria organizzazione interna.

Inoltre, e a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, la Fondazione potrà, anche a titolo oneroso:

* organizzare convegni, conferenze, seminari, dibattiti, corsi, proiezione di film e documentari, anche direttamente realizzati, promuovere tali eventi, sponsorizzarli e parteciparvi a qualunque titolo;

* organizzare lezioni e corsi di aggiornamento, formazione, gruppi di studio e di ricerca;

- * divulgare con ogni mezzo (con espressa esclusione dei quotidiani), contenuti coerenti con i propri mandati statutari, anche tramite pubblicazioni di materiali pubblicitari, editoriali e/o atti di rilevanza professionale e scientifica;
- * promuovere o realizzare riviste con cadenza periodica nonché ogni altra opera cartacea, audiovisiva o multimediale (ferma l'espressa esclusione dei quotidiani);
- * istituire borse di studio, premi o assegni;
- * creare e gestire biblioteche, emeroteche, videoteche e nastroteche, nonché strumenti informatici e telematici di raccolta e divulgazione di contributi professionali;
- * acquisire la titolarità di brevetti, marchi e in generale di tutti i diritti sulle opere dell'ingegno nei settori attinenti agli scopi di cui al presente articolo, nonché di licenze per lo sfruttamento dei medesimi;
- * erogare servizi utili ai propri scopi e/o alle attività dei Fondatori e dei diversi partner e/o alle attività di cui ai punti precedenti, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli di consulenza fiscale, legale e previdenziale avvalendosi di professionisti dei detti settori e comunque nel rispetto della normativa in tema di attività riservate ad iscritti a Registri, Collegi, Ordini od Albi professionali.

3.4 La Fondazione potrà inoltre:

- (i) acquisire immobili in proprietà, in locazione, leasing o comodato e accettarli in donazione, legato o conferimento, da utilizzare quale sede legale o amministrativa o come sede delle attività della Fondazione e stipulare ogni opportuno atto o contratto, tra cui contratti di locazione, mutui, convenzioni anche trascrivibili in pubblici registri con enti pubblici o privati e concedere ipoteche;
- (ii) investire gli eventuali proventi della propria attività, anche quelli provenienti dai beni immobili, nella realizzazione degli scopi statutari;
- (iii) esercitare ogni altra attività, anche di prestazione di servizi che, direttamente od indirettamente, sia utile per il raggiungimento dei fini istituzionali suindicati, nonché coordinare e pubblicizzare tutte le attività intraprese o a cui partecipa per il raggiungimento del suo scopo e comunque attinenti al mondo degli psicologi;
- (iv) coordinarsi con altri enti operanti nel settore o anche esterni allo stesso, aggregare ed aggregarsi ad altri enti per rendere più efficace la propria attività, nonché

partecipare o costituire società di persone o capitale, consorzi, associazioni ed ogni altra struttura economico-organizzata con finalità simile alla propria.

ART. 4- PATRIMONIO

4.1 In fase di istituzione la Fondazione ha un patrimonio iniziale di EURO _____ (_____/00), spontaneamente versati dai Fondatori in proporzione di _____.

4.2 Tale patrimonio successivamente potrà essere incrementato con:

- a) acquisti, lasciti e donazioni di beni mobili ed immobili pervenuti all'Ente a titolo di incremento del patrimonio;
- b) sopravvenienze attive non utilizzate per il conseguimento degli scopi istituzionali;
- c) contributi a destinazione vincolata, ove accettati dalla Fondazione;

4.3 E' comunque fatto salvo l'obbligo di provvedere alla conservazione e al mantenimento del patrimonio.

ART. 5 – MEZZI ECONOMICI PER LA GESTIONE

5.1 La Fondazione attinge i mezzi necessari per il perseguimento dei propri fini dalle rendite patrimoniali e da qualsiasi contributo dei fondatori, dei sostenitori, di società, di enti e di privati, ovvero di privati cittadini, sotto forma di donazioni, proventi, lasciti, rette, contributi, e/o qualsiasi altra entrata derivante dall'erogazione di servizi e prestazioni resi nel perseguimento dello scopo istituzionale, ovvero espressamente destinati all'attuazione degli scopi statutari e non all'incremento del patrimonio, accettati dal Comitato Direttivo.

5.2 Gli avanzi di gestione, gli utili, le eccedenze e/o qualsiasi altra rimanenza attiva compresa nel bilancio di esercizio, salvo quanto previsto dalla legge vigente, non

saranno distribuite al Fondatore, ma utilizzate ai sensi dell'art. 14, commi 8 e 9, del presente Statuto.

ART.6 – ORGANI DELLA FONDAZIONE E COMPENSI

6.1 Sono organi della Fondazione:

- a) Comitato Direttivo
- b) Presidente;
- c) Comitato Scientifico;
- c) Collegio dei Revisori (o Revisore).

ART.7 - COMITATO DIRETTIVO

7.1 La Fondazione è amministrata dal Comitato Direttivo, composto da 7 membri, uno dei quali di diritto nella persona del Presidente pro tempore del Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi; 3 nominati dal Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi fra i suoi componenti, due nominati da _____, il restante estratto a sorte fra quanti, tra tutti gli psicologi iscritti all'Albo Nazionale, abbiano dato la propria disponibilità in risposta a un bando emanato a cura del Presidente del Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi.

Il Presidente, il Segretario e il Tesoriere della Fondazione sono eletti dal ~~Consiglio~~ **Comitato** Direttivo fra i propri componenti con una votazione a maggioranza semplice.

7.2 Il ~~Consiglio~~ **Comitato** Direttivo durerà in carica per quattro anni, eccezion fatta ~~a~~ per il primo mandato, che ~~resterà in carica~~ durerà fino all'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio in cui termina il mandato dell'attuale Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi o, più in generale, del/i Fondatore/i, comunque sino a quando non sarà insediato il nuovo ~~Consiglio~~ **Comitato** Direttivo.

Il ~~Consiglio~~ **Comitato** si rinnova sempre e comunque al momento dell'insediamento del nuovo Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi.

7.3 In caso di dimissioni di un ~~Consigliere~~ **Componente**, ovvero di sua revoca per giustificate ragioni da parte unanime degli altri componenti, si procede alla integrazione del Comitato sempre sulla base di quanto previsto dal primo comma del presente articolo. La norma non sia applica per il Presidente in quanto membro di diritto.

ART.8 - COMPITI DEL COMITATO DIRETTIVO

8.1 Il Comitato Direttivo provvede a tutti gli atti necessari od utili all'efficienza della Fondazione, allo sviluppo della stessa e comunque, al raggiungimento degli scopi previsti dal presente Statuto.

8.2 Il Comitato Direttivo ha tutti i poteri necessari per l'ordinaria e straordinaria amministrazione.

8.3 Il Comitato Direttivo, inoltre redige il bilancio di previsione ed il bilancio di esercizio, della Fondazione.

8.4 Il Comitato Direttivo nomina il Collegio dei Revisori (o il Revisore) nonché il Comitato Scientifico.

ART.9 – RIUNIONI DEL COMITATO DIRETTIVO

9.1 Il Comitato Direttivo si riunisce almeno ogni sei mesi ed è convocato dal Presidente che lo presiede.

9.2 Deve, inoltre, essere convocato ogni qual volta ne faccia richiesta almeno la metà più uno dei suoi componenti.

9.3 Il Comitato Direttivo delibera con la presenza della maggioranza semplice dei suoi componenti.

9.4 Le deliberazioni sono valide se adottate con la maggioranza semplice dei presenti, ma, in caso di parità di voti, quello del Presidente prevale.

ART.10 – IL PRESIDENTE

10.1 Il Presidente della Fondazione è nominato dal Comitato Direttivo fra i propri componenti con una votazione a maggioranza semplice.

Egli ha la rappresentanza legale della Fondazione e presiede il Comitato Direttivo.

10.2 Il Presidente adotta, in caso di emergenza, tutti i provvedimenti necessari nell'interesse della Fondazione, sottoponendoli, nella successiva seduta al Comitato Direttivo per l'eventuale ratifica.

10.3 Al di fuori di quanto previsto dal comma precedente, il Presidente:

- a) convoca e presiede il Comitato Direttivo;
- b) esegue le deliberazioni del Comitato Direttivo;
- c) stabilisce l'Ordine del Giorno del Comitato Direttivo;
- d) nomina, se ritiene, un Vicepresidente tra i membri del Comitato Direttivo.

10.4 Il Presidente può delegare i suoi compiti al vicepresidente; il vicepresidente sostituisce il Presidente se assente o impedito per qualsiasi circostanza; in mancanza del vicepresidente, assume la presidenza il membro del Comitato Direttivo più anziano.

ART. 11 – COMITATO SCIENTIFICO

11.1 Il Comitato scientifico è composto da 7 membri nominati dal Comitato Direttivo a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

11.2 Il Comitato Scientifico dura in carica 4 anni ed i suoi membri sono rieleggibili senza limiti di mandato.

11.3 Per l'esercizio delle cariche di Presidente e di membro del Comitato Scientifico non verrà riconosciuto alcun compenso. Il Presidente e gli altri membri del Comitato scientifico avranno diritto al rimborso delle spese sostenute nell'esercizio del proprio mandato e nel perseguimento degli interessi e scopi della Fondazione, solo nel caso in cui tali spese siano state preventivamente autorizzate per iscritto dal Comitato Direttivo medesimo ovvero, se urgenti, dal Presidente.

11.4 Il Comitato Scientifico nomina tra i propri membri il suo Presidente che ha il compito di regolarne le attività.

11.5 Il Comitato Scientifico è l'organo consultivo della Fondazione per il perseguimento ottimale degli scopi istituzionali di cui all'art. 3.

11.6 Il Comitato Direttivo decide sulle tematiche e sulle modalità di consultazione del Comitato scientifico.

11.7 I membri del Comitato Scientifico sono nominati fra quanti, con Curriculum Vitae scientifico rilevante, tra tutti gli psicologi iscritti all'Albo Nazionale, abbiano dato la propria disponibilità in risposta a un bando emanato a cura del Presidente del Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi.

ART.12 – COLLEGIO DEI REVISORI (O REVISORE)

12.1 Il controllo sulla regolarità contabile e fiscale della Fondazione è esercitato dal Collegio dei Revisori, fatti salvi gli eventuali ulteriori controlli sanciti per le persone giuridiche di diritto privato previsti dalle vigenti normative.

12.2 Il Collegio dei Revisori è formato da tre membri nominati dal Comitato Direttivo a maggioranza assoluta, i suoi membri devono essere iscritti nel registro dei Revisori Contabili ovvero agli ordini o albi professionali contabili.

12.3 Il Collegio dei Revisori nomina tra i propri membri il Presidente che ha il compito di regolarne le attività, esso rimane in carica sino alla scadenza del Comitato Direttivo.

12.4 Il Collegio dei Revisori o il suo Presidente può partecipare, dietro richiesta propria o su invito del Comitato Direttivo, alle sedute dello stesso, e può espletare tutti gli accertamenti e le indagini che ritenga opportuni per l'esercizio delle proprie funzioni di controllo.

ART.13 – GESTIONE ANNUALE E BILANCIO

13.1 L'esercizio finanziario ha inizio il primo gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno.

13.2 Entro il trentuno dicembre di ogni anno, il Comitato Direttivo deve approvare il bilancio di previsione per l'anno successivo redatto entro il trenta aprile di ogni anno e salvo che particolari esigenze non richiedano di procrastinare tale termine, ma

comunque entro il trenta giugno dello stesso anno, il Comitato Direttivo deve approvare il bilancio dell'esercizio precedente.

13.4 Il Bilancio economico di previsione ed il bilancio di esercizio devono essere accompagnati dalla relazione sull'andamento della gestione e dalla relazione del Collegio dei Revisori.

13.5 Copia del bilancio di esercizio unitamente al verbale della riunione del Comitato Direttivo in cui è stato approvato debbono essere depositati nei modi di legge e trasmessi al Fondatore annualmente.

13.6 Il Comitato Direttivo può contrarre impegni ed assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio di previsione approvato.

13.7 Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali saranno impiegati per ripianare le perdite delle gestioni relative ad esercizi precedenti, per potenziare le attività della Fondazione, per l'acquisto di beni strumentali o per incrementare e/o migliorare l'attività della Fondazione o destinati a Patrimonio.

13.8 In nessun caso si procederà alla distribuzione di utili o avanzi di gestione nonché di fondi o riserve, con la sola eccezione di quanto stabilito per legge.

ART.14 – RINVIO

14.1 Per quanto non contemplato nel vigente statuto si osservano le norme previste dall'ordinamento vigente.